

Legge di Bilancio 2023: le misure fiscali

Gentile Cliente,


con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle misure fiscali contenute nella legge di Bilancio 2023.

Legge di Bilancio 2023

Misure per i contribuenti

Bonus mobili	Misura massima 2023	8.000 euro
	Misura massima 2024	5.000 euro
Eliminazione barriere architettoniche	Detrazione al 75% estesa al 31 dicembre 2025	
Limite contante	Dal 1° gennaio 2023	5.000 euro
Pellet	aliquota Iva della cessione di pellet viene ridotta al 10%.	
Mercato immobiliare	Per l'acquisto entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici è possibile detrarre il 50% dell'IVA versata ripartita in 10 quote annuali costanti.	
Agevolazioni prima casa	<p>→ fino al 31 dicembre 2023 estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'operatività del credito d'imposta per l'acquisto della prima casa riservata ai giovani al di sotto dei 36 anni; • la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa. <p>Inoltre, la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, ossia giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni, sarà concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni, viene prorogata fino al 31 marzo 2023.</p>	
Imu immobili occupati	I proprietari di immobili occupati, che abbiano presentato regolare denuncia, sono esentati dal pagamento dell'IMU.	
Avvisi bonari	<p>Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle imposte e dei contributi previdenziali; • degli interessi e delle somme aggiuntive; • delle sanzioni nella misura ridotta del 3%, senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. 	

	<p>Quanto appena detto si applica anche agli avvisi bonari le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della legge.</p>		
Stralcio debiti fino a 1.000 euro	<p>I debiti di importo residuo fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche se ricompresi in precedenti definizioni agevolate, sono automaticamente annullati.</p> <p>La data rilevante per l'annullamento automatico è fissata al 31 marzo 2023.</p>		
	Periodo affidamento		1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
	Importo residuo (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni)		Fino a 1.000 euro
	Tipologia carico	Cosa si annulla	Cosa è dovuto
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Imposte dirette (Irpef, Ires, Irap) ✓ Imposte indirette (Iva, registro, bollo) ✓ Contributi previdenziali ✓ Importi liquidati dalle camere di commercio 	Cancellazione totale	-
Tributi locali (Imu, Tari, Tosap, tassa di soggiorno etc)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ✓ interessi di mora ✓ sanzioni 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Capitale ✓ somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento 	
sanzioni amministrative e violazioni codice della strada (bollo auto)	interessi comunque denominati	<ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzioni ✓ somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento 	
Rottamazione	<p>prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.</p> <p>La definizione agevolata richiede il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2%.</p>		

Controversie tributarie	Le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, in cui è parte l'Agazia delle entrate e l'Agazia delle dogane e dei monopoli, aventi ad oggetto atti impositivi, possono essere definite mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia.	
	ricorso pendente è iscritto in primo grado	90% del valore della controversia
	soccombenza dell'Agazia fiscale nella pronuncia di primo grado	40% del valore della controversia
	soccombenza dell'Agazia fiscale nella pronuncia di secondo grado	15% del valore della controversia
Conciliazione agevolata	<p>In alternativa alla definizione agevolata delle controversie viene consentito di definire entro il 30 giugno 2023 con un accordo conciliativo "fuori udienza" le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agazia delle entrate.</p> <p>All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.</p>	
Rinuncia agevolata	<p>in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie viene introdotto l'istituto della rinuncia "agevolata" alle controversie tributarie in cui è parte l'Agazia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione, la cui opzione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2023.</p> <p>La rinuncia avviene attraverso definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.</p> <p>Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, ma con sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge.</p>	
Regolarizzazione omessi pagamenti	<p>È possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agazia delle entrate e, in particolare:</p> <p>delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;</p> <p>degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di 20 rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.</p> <p> ATTENZIONE! - Nel caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni,</p>	

	nonché della sanzione prevista per ritardati ovvero omessi versamenti, pari al 30 per cento delle somme dovute.
--	---

Misure per imprese e professionisti

Tax credit energia e gas I° trimestre 2023	Imprese energivore	45%
	Imprese non energivore	35%
	Imprese gasivore	45%
	Imprese non gasivore	45%
	Utilizzo crediti	<ul style="list-style-type: none"> • in compensazione entro il 31.12.2023; • ceduti, solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati"
PMI	prorogati fino al 31 dicembre 2023: <ul style="list-style-type: none"> • l'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le Pmi, • il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi. 	
Regime forfettario	Soglia accesso/permanenza nel regime	85.000 euro
	Se superati i 100.000 euro	ritorno immediato in corso d'anno al regime ordinario
	Se ricavi compresi tra 85.000 e 100.000 euro	uscita dal regime a partire dall'anno successivo
Flat tax	lavoratori autonomi con redditi fino a 40.000 euro	verrà applicata una flat tax del 15% su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.
Ammortamento commercio	Beneficiari	imprese che esercitano attività di commercio di beni al dettaglio, alimentare e non, compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica

	deducibilità	quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%.
La disposizione si applica per i periodi d'imposta 2023 - 2027		
Assegnazioni beni ai soci	Per le cessioni o assegnazioni da parte delle società, incluse quelle non operative, di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: <ul style="list-style-type: none"> viene applicata un'imposta sostitutiva pari all'8% delle imposte sui redditi e dell'IRAP è ridotta alla metà l'imposta di registro; le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale rivalutato. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:	
	60%	Entro il 30 settembre 2023
	40%	Entro il 30 novembre 2023
Estromissione	L'estromissione dei beni di imprese individuali viene estesa anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, realizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. L'estromissione implica il pagamento di una imposta sostitutiva con aliquota dell'8%, da versare:	
	60%	Entro il 30 novembre 2023
	40%	Entro il 30 giugno 2024
Rivalutazione	Estesa la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2023.	
	Imposta sostitutiva	16%
	Redazione perizia di stima	Entro il 15 novembre 2023
	Rateizzazione imposta sostitutiva	Intero ammontare entro il 15 novembre 2023 versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti: <ul style="list-style-type: none"> il 15.11.2023, il 15.11.2024, il 15.11.2025.

		Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.
Irregolarità formali	<p>Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, <u>non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi</u>, se commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima entro il 31 marzo 2023 • la seconda entro il 31 marzo 2024. 	
Ravvedimento speciale	viene consentito di regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile.	
Contabilità semplificata	Nuove soglie di ricavi da non superare per usufruire della contabilità semplificata:	
	500.000 euro	imprese che esercitano la prestazione di servizi
	800.000 euro	imprese aventi a oggetto altre attività.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento di vostro interesse.

Cordiali Saluti